

Codice A1703A

D.D. 6 agosto 2015, n. 503

**DM 24050 del 14/11/2011. Spese per le emergenze fitosanitarie, per ispezioni e controlli fitosanitari. Affidamento, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 com. 1 lett. b) del D.lgs 163/2006 e s.m.i, all'Agrotecnico di Mondino Alberto & C. sas della fornitura di trappole a feromoni e di feromoni specifici. Impegno di spesa di euro 10.494,93 sul capitolo di spesa 136066/2015.**

Dato atto che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 11-1409 del 11.05.2015 "*Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014*", ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari, supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie.

Preso atto che la Commissione Europea ha assunto la decisione del 19 febbraio 2009, concernente "Procedura di infrazione 2008/2030 ex art. 226 Trattato CE: direttiva 2000/29/CE relativa alla tutela fitosanitaria – adozione e comunicazione di provvedimenti necessari ad eradicare organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e che, in conseguenza di tale procedura, lo Stato italiano, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno assunto l'intesa del 29 aprile 2010 sul potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale.

Dato atto che il DPCM del 4 giugno 2011 ha dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione di parassiti e organismi nocivi sul territorio nazionale.

Considerato che il D.M. 24050 del 14/11/2011 stabilisce che i fondi assegnati alle Regioni sono vincolati ad esclusivo utilizzo per il miglioramento e il potenziamento dei Servizi Fitosanitari. Il predetto decreto, all'art. 2, elenca le attività volte al miglioramento e al potenziamento dei Servizi Fitosanitari; fra tali attività, alla lettera j) è indicata la "messa a punto, definizione e divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria".

Dato atto che il D.M. n. 15188 del 22/07/2014 ha impegnato complessivamente € 3.529.473,50 in favore delle Regioni per il finanziamento degli interventi necessari al potenziamento dei Servizi Fitosanitari Regionali per l'anno 2013 e degli interventi volti ad eradicare organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali di cui alla procedura di infrazione 2008/2030 ex art. 26 Trattato CE.

Stabilito che il D.M. n. 15188 del 22/07/2014 ha impegnato euro 207.886,06 in favore della Regione Piemonte per il finanziamento degli interventi necessari al potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale.

Visto il D.M. n. 27751 del 04/12/2014 con il quale sono stati trasferiti alle Regioni i fondi impegnati con il D.M. n. 15188 del 22/07/2014, che per la Regione Piemonte ammontano a complessivi euro 207.886,06.

Considerato che euro 207.886,06 sono stati incassati dalla Tesoreria della Regione Piemonte (Unicredit) in un'unica soluzione con quietanza n. 25493 del 30/12/2014.

Visto l'accertamento n. 1455/2014 di euro 207.886,06 sul capitolo di entrata n. 24040/2014.

La direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE, definisce le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

La Direttiva 2000/29/CEE e s.m.i, prevede misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE (che modifica la Direttiva 2000/29/CE) concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali" definisce, tra l'altro, le competenze del Servizio Fitosanitario centrale e dei Servizi Fitosanitari regionali attribuendo a questi ultimi anche l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi. In particolare:

- l'allegato I, parte A, sez. II, lettera a), al punto 8 annovera tra gli organismi nocivi, di cui sia nota la presenza sul territorio comunitario e che rivestono importanza per tutta la comunità', l'insetto *Popillia japonica* Newman (*Coleoptera: Rutelidae*);
- l'art. 50 comma 1 lettera a) demanda ai Servizi Fitosanitari regionali l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale e delle altre normative espressamente loro affidate.

Nel luglio del 2014 il Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia, a seguito del ritrovamento sul proprio territorio del coleottero *Popillia japonica* (Coleoptera, Rutelidae), ha avvertito il Settore Fitosanitario della Regione Piemonte. Pertanto, il Settore Fitosanitario della Regione Piemonte ha accertato la presenza di un vasto focolaio del coleottero *Popillia japonica* (Coleoptera, Rutelidae) nel territorio delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, in particolare nei comuni di Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago, Cameri e Galliate in Provincia di Novara. Questo insetto, originario del Giappone, era finora presente in Europa solo nelle Isole Azzorre (Portogallo).

Preso atto che l'insetto *Popillia japonica* arreca gravi danni ad un elevatissimo numero di specie coltivate e di specie spontanee e forestali. L'insetto in questione, per i gravi danni che può arrecare, è inserito tra gli organismi di quarantena (Direttiva 2000/29 CE e lista A2 dell'EPPO) di cui deve essere vietata l'ulteriore introduzione e diffusione in altre aree europee. Gli adulti dell'insetto, che volano da giugno a settembre, sono polifagi e negli Stati Uniti, dove la *Popillia japonica* è presente da quasi un secolo, si alimentano su oltre 300 specie vegetali tra cui sono comprese piante spontanee, ornamentali, colture di pieno campo, da frutto e forestali. Tra le specie d'interesse agrario si possono ricordare: mais, melo, pesco, soia, vite. Negli Stati Uniti venivano stimati già nel 2004 costi di circa 450 milioni di dollari per la lotta all'insetto e per i danni arrecati dall'insetto.

Considerata l'urgenza di eseguire sistematiche indagini sulla presenza dell'organismo nocivo *Popillia japonica* e di intraprendere misure di raccolta massale per la sua distruzione al fine di limitarne la diffusione al di fuori dell'area focolaio e sul territorio della Regione Piemonte e in Italia, è necessario, provvedere all'acquisto dei seguenti beni:

- n. 220 confezioni di KIT Trappola a Feromoni Green Top, catch can, 1 lure TR-9004-G per *Popillia japonica*;
- n. 380 Feromoni Green Top TR-9003\_01.

Dato atto che le trappole a feromoni e i feromoni sopraccitati sono impiegati per la cattura dell'organismo nocivo *Popillia japonica*.

Verificato che Consip S.p.A. a tutt'oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa alla fornitura comparabile con l'oggetto del presente affidamento e dato atto che qualora la stessa Consip, nelle more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, l'Amministrazione regionale si riserva di non pervenire alla stipula dei contratti.

Dato atto che è stato consultato il catalogo e le convenzioni presenti sul mercato elettronico della PA senza riscontrare la presenza di operatori economici in grado di fornire le trappole a feromoni e di feromoni specifici per la cattura della *Popillia japonica*.

Vista la D.G.R. 46-5034 del 28.12.2006 con cui la Giunta regionale ha individuato i lavori, i servizi e le forniture che possono essere acquisite in economia ai sensi degli articoli 125 e 253, comma 22, del D.lgs. 163/06 e smi.

Preso atto dei contenuti della Circolare esplicativa n. 1731/5 del 29 dicembre 2006 avente ad oggetto "l'Applicabilità del titolo II della legge regionale 8/1984 dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 163/2006. Chiarimenti".

Dato atto che l'articolo 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 e smi stabilisce che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, così come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis), Legge n. 106 del 2011.

Dato atto che l'attività protesa a limitare la diffusione dell'organismo nocivo *Popillia japonica* sul territorio della Regione Piemonte e sul territorio italiano rientra tra le attività volte al miglioramento e il potenziamento dei Servizi Fitosanitari di cui alle lettera a) e g) dell'art. 2 del DM 24050 del 14/11/2011;.

Considerato l'esaurimento delle scorte di trappole a feromoni e di feromoni specifici presso il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, e stabilito la necessità di effettuare sistematiche indagini sulla presenza dell'organismo nocivo *Popillia japonica* e di intraprendere misure di raccolta massale per la sua distruzione, comportanti l'acquisizione di tali beni, congiuntamente al modesto importo della fornitura ed alle caratteristiche tecniche dei beni da acquisire, hanno indotto l'Amministrazione regionale ad avvalersi delle procedure per acquisiti in economia mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario disciplinata dall'art. 125, commi 9-11, del d. lgs. 163/2006 e smi.

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento della fornitura di trappole a feromoni e di feromoni specifici, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi del medesimo art. 125 comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 e smi e del D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" come richiamato dall'art. 125, comma 14 del Decreto Legislativo 163/2006 e smi per le acquisizioni di servizi e forniture in economia;

L'Amministrazione regionale ha effettuato un'indagine di mercato, preordinata esclusivamente a conoscere l'assetto del mercato nonché i possibili potenziali offerenti ed il tipo di condizioni contrattuali che essi intendono praticare per la fornitura di trappole a feromoni e di feromoni specifici.

Al termine di tale indagine, è stato individuato quale migliore offerente, sia dal punto di vista economico (prezzo più basso) che delle condizioni contrattuali praticate il seguente operatore economico: L'Agrotecnico di Mondino Alberto & C.sas, Via Basse di Chiusano 23 Fraz. Ronchi 12100 – CUNEO, P. IVA 02017670049.

Rilevato che la società di cui sopra, individuata in base alla nota specialità dei beni offerti, è un operatore economico qualificato nella fornitura di trappole a feromoni e di feromoni specifici.

Dato atto che l'offerta economica presentata dall'operatore economico sopra indicato, sotto il profilo tecnico, corrisponde alle effettive esigenze richieste dal Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici.

Si ritiene pertanto:

1. di approvare l'offerta economica di euro 8.602,40 oneri fiscali esclusi presentata dall'operatore economico L'Agrotecnico di Mondino Alberto & C.sas per la fornitura di:

- n. 220 confezioni di KIT Trappola a Feromoni Green Top, catch can, 1 lure TR-9004-G per *Popillia japonica* ;
- n. 380 Feromoni Green Top TR-9003\_01;

2. di affidare, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. lgs. 163/06 e s.m.i, nonché del D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” come richiamato dall'art. 125, comma 14 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i, all'operatore economico L'Agrotecnico di Mondino Alberto & C.sas, Via Basse di Chiusano 23 Fraz. Ronchi 12100 – CUNEO, P. IVA 02017670049, la fornitura di:

- n. 220 confezioni di KIT Trappola a Feromoni Green Top, catch can, 1 lure TR-9004-G per *Popillia japonica* e
- n. 380 Feromoni Green Top TR-9003\_01

per una spesa di euro 8.602,40 oneri fiscali esclusi;

3. di approvare lo schema di lettera contratto tra la Regione Piemonte e L'Agrotecnico di Mondino Alberto & C.sas per la fornitura di trappole a feromoni e di feromoni specifici, in allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

4. di procedere, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i, alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della Società L'Agrotecnico di Mondino Alberto & C.sas per la fornitura di trappole a feromoni e di feromoni specifici;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Vista la L.R. n. 9 del 14/05/2015 “Legge finanziaria per l'anno 2015”;

vista la L.R. n. 10 del 15/05/2015 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”;

Vista la DGR n. 7-7274 del 24.03.2014 di "Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 2014/2016";

Vista la DGR n. 28-1447 del 18 maggio 2015 “Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”. Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”.

Vista la DGR n. 1-1450 del 25.05.2015 “Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017”.

Vista la DGR n. 19-1946 del 31.07.2015 “Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”. Quinta assegnazione delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017.

Vista la comunicazione prot. n. 11233/A1700 del 25 giugno 2015 con la quale il Direttore Regionale dell’Agricoltura autorizza il Dirigente del Settore Fitosanitario ad adottare provvedimenti di impegno di spesa a valere sull’assegnazione disposta sul capitolo di spesa 136066/2015.

Stabilito di provvedere alla spesa di euro 10.494,93 o.f.i. per la fornitura di trappole a feromoni e di feromoni specifici con le risorse finanziarie assegnate dalla Giunta regionale alla Direzione Agricoltura con la DGR n. 7-7274 del 24.03.2014 sul capitolo di spesa n. 136066/2015 (assegnazione 100242).

Ritenuto di impegnare la spesa di euro 10.494,93 o.f.i. sul capitolo di spesa n. 136066/2015 (assegnazione n. 100242) in favore di L’Agrotecnico di Mondino Alberto & C.sas, Via Basse di Chiusano 23 Fraz. Ronchi 12100 – CUNEO, P. IVA 02017670049, per la fornitura di trappole a feromoni e di feromoni specifici.

Visto l’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Legge di stabilità 2015” che ha stabilito che, dal 1 gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni non debtrici di imposta versino, con le modalità e nei termini stabiliti dal Decreto del MEF del 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario l’IVA addebitata dai propri fornitori.

Dato atto che la nuova normativa di cui al punto precedente, ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti “split payment” che si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Rilevato che il presente provvedimento è riferito alla tipologia di cessioni di beni; pertanto si evidenzia che una parte dell’importo impegnato è soggetto allo split payment. Si specifica pertanto che una parte dei 10.494,93 euro impegnati con il presente provvedimento, di cui euro 1.892,53 sono “per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del DPR 633/1972”.

Stabilito che il corrispettivo per la fornitura di trappole a feromoni e di feromoni specifici sarà liquidato a regolare esecuzione della fornitura secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato alla presente fornitura il seguente codice CIG: X7F14B1970.

visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”

Vista la DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione”.

Vista la DGR n. 26-181 del 28 luglio u.s. "Integrazione delle schede contenute nell'Allegato A della DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione)".

Tutto ciò considerato,

#### IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. 165/2001;  
visto l'art. 17 e 18 della L.R. 23/08;

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

*determina*

Per le considerazioni svolte in premessa:

1. di prendere atto dell'esaurimento delle scorte di trappole a feromoni e di feromoni specifici presso il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici;
2. di eseguire con urgenza sistematiche indagini sulla presenza dell'organismo nocivo *Popillia japonica* e di intraprendere misure di raccolta massale per la sua distruzione al fine di evitare il rischio fitosanitario di una sua diffusione sul territorio regionale e nazionale;

3. di provvedere con urgenza all'acquisto di trappole a feromoni e di feromoni specifici impiegati dai tecnici fitosanitari per la cattura dell'organismo nocivo *Popillia japonica*;

4. di individuare, in seguito ad un'indagine di mercato condotta dall'Amministrazione regionale, l'operatore economico L'Agrotecnico di Mondino Alberto & C.sas, Via Basse di Chiusano 23 Fraz. Ronchi 12100 – CUNEO, P. IVA 02017670049, quale migliore offerente sia dal punto di vista economico (prezzo più basso) che delle condizioni contrattuali praticate per la fornitura di:

- n. 220 confezioni di KIT Trappola a Feromoni Green Top, catch can, 1 lure TR-9004-G per *Popillia japonica* e
- n. 380 Feromoni Green Top TR-9003\_01

5. di approvare l'offerta economica di euro 8.602,40 oneri fiscali esclusi presentata dall'operatore economico L'Agrotecnico di Mondino Alberto & C.sas per la fornitura di:

- n. 220 confezioni di KIT Trappola a Feromoni Green Top, catch can, 1 lure TR-9004-G per *Popillia japonica* ;
- n. 380 Feromoni Green Top TR-9003\_01;

6. di affidare, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. lgs. 163/06 e s.m.i, nonché del D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” come richiamato dall'art. 125, comma 14 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i, all'operatore economico L'Agrotecnico di Mondino Alberto & C.sas, Via Basse di Chiusano 23 Fraz. Ronchi 12100 – CUNEO, P. IVA 02017670049, la fornitura di:

- n. 220 confezioni di KIT Trappola a Feromoni Green Top, catch can, 1 lure TR-9004-G per *Popillia japonica* e
- n. 380 Feromoni Green Top TR-9003\_01

per una spesa di euro 8.602,40 oneri fiscali esclusi;

7. di approvare lo schema di lettera contratto tra la Regione Piemonte e L'Agrotecnico di Mondino Alberto & C.sas per la fornitura di trappole a feromoni e di feromoni specifici, in allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

8. di procedere, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i, alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della Società L'Agrotecnico di Mondino Alberto & C.sas per la fornitura di trappole a feromoni e di feromoni specifici;

9. di impegnare la spesa di euro 10.494,93 o.f.i. sul capitolo di spesa n. 136066/2015 (assegnazione n. 100242) in favore di L'Agrotecnico di Mondino Alberto & C.sas, Via Basse di Chiusano 23 Fraz. Ronchi 12100 – CUNEO, P. IVA 02017670049, per la fornitura di trappole a feromoni e di feromoni specifici;

10. di stabilire che il corrispettivo per la fornitura di trappole a feromoni e di feromoni specifici sarà liquidato a regolare esecuzione della fornitura secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico. Il corrispettivo per la fornitura eseguita sarà pagato secondo le modalità stabilite nel contratto.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) del d.lgs n. 33/2013.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Dirigente del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici  
Riccardo Brocardo

Il Visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione (*nota prot. 12347/A17000 del 13.luglio 2015*)

Allegato





Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici

[piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it](mailto:piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it)

Data e protocollo sono riportati nella segnatura xml

Classificazione 02.090.50

FASCICOLO...../2015

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI \_\_\_\_\_

Tra

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/08, dal Dirigente del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici dr dr Riccardo Brocardo, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Direzione stessa – sita in Torino –di seguito denominata “Il Committente”;

e

Il \_\_\_\_\_ ( P.IVA \_\_\_\_\_ ) che per la firma del presente contratto è rappresentata dal \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato, per la carica ricoperta, presso la sede legale \_\_\_\_\_ avente titolo a firmare il presente atto che di seguito per brevità verrà indicato come “Affidatario”

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

## ART. 1

Il Committente, come sopra rappresentato, incarica l’Affidatario che, come sopra rappresentato, dichiara di accettare la fornitura di \_\_\_\_\_

## ART. 2

L'affidamento della fornitura di \_\_\_\_\_ è concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente contratto che l’Affidatario, dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte.

## ART. 3

La fornitura di \_\_\_\_\_ dovrà pervenire c/o la sede del Committente entro e non oltre \_\_\_\_\_ giorni lavorativi dalla richiesta di fornitura del Committente.

## ART. 4

Il corrispettivo per la fornitura pari ad euro 10.494,93 (ogni onere fiscale incluso), sarà liquidato a regolare esecuzione della fornitura previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico sul Sistema nazionale d’Interscambio (SdI) al seguente codice univoco ufficio IPA F7XJX1, indicando in grassetto gli estremi della determina di impegno di spesa e del contratto sottoscritto dalle parti. La fattura elettronica dovrà inoltre contenere la seguente dicitura “scissione del pagamento” ai



Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici

[piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it](mailto:piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it)

sensi del nuovo meccanismo denominato "Split Payment" (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario) normato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)".

Il corrispettivo s'intende accettato dall'Affidatario, pertanto è esclusa ogni forma di revisione del corrispettivo.

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività. L'Affidatario si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. L'Affidatario deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.

In considerazione dell'oggetto della convenzione, le Parti convengono che il corrispettivo per la fornitura eseguita sarà pagato a 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Committente della fattura elettronica.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla regolarità contributiva dell'Affidatario attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte dell'Affidatario, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile al Committente entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del codice civile.

L'Affidatario ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, salvo che il Committente dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Ai sensi della determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

## ART. 5

Causano risoluzione anticipata del rapporto l'inadempienza da parte dell'Affidatario anche di una sola delle prescrizioni previste dal presente contratto o la mancata fornitura dei beni entro i termini stabiliti, che il Committente rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata con lettera A/R.



Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici

[piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it](mailto:piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it)

Il Committente procederà all'applicazione di quanto previsto al punto 8 del presente contratto.

#### ART. 6

Il Committente si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, per motivi di interesse generale, con preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi alla controparte a mezzo raccomandata A/R. In tal caso l'Affidatario si impegna a portare a compimento tutte le attività in essere alla data di comunicazione dell'anticipato recesso.

Restano comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1373 del codice civile.

#### ART. 7

Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle parti nell'ambito della presente fornitura di \_\_\_\_\_ e specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento della fornitura dovrà avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con l'attività oggetto del presente contratto.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 l'Affidatario dovrà attenersi alle disposizioni anche per il trattamento dei dati relativi al personale facente parte dell'organico del Committente.

#### ART. 8

In caso di ritardo nella fornitura dei beni il Committente applicherà all'Affidatario una penale pari all'1% dell'importo complessivo della fornitura, per ogni decade di ingiustificato ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 3, da trattarsi direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto.

#### ART. 9

L'Affidatario si impegna a tenere indenne ed esonerare il Committente da qualsiasi danno o responsabilità che possano verificarsi o insorgere, a qualunque titolo, per fatti direttamente o indirettamente connessi alla fornitura sollevando il Committente da ogni onere e da ogni responsabilità.

#### ART. 10

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato alla fornitura in oggetto il seguente codice

REGIONE  
PIEMONTE  
Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici

[piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it](mailto:piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it)

identificativo di gara (CIG) n. X7F14B1970. Il codice dovrà essere indicato in tutte le comunicazioni e negli atti inviati al Committente.

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

L'Affidatario deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Il Committente non esegue alcun pagamento all'Affidatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

L'Affidatario deve trasmettere al Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

#### ART. 11

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) nonché il Programma per la trasparenza e l'integrità, approvate con DGR n 1-1518 del 4 giugno 2015 (consultabile al sito <http://trasparenza.regione.piemonte.it/programma-per-la-trasparenza-e-l-integrita>), in attuazione della Legge 190/2012, per ciò che riguarda in particolare le seguenti Misure di prevenzione obbligatorie:

- la Misura 7.1.11 (Protocolli di legalità o patti di integrità);
- la Misura 7.1.2 (Codice di comportamento), consultabile al sito <https://trasparenza.regione.piemonte.it/documents/97326/620130/Codice+di+comportamento>;



REGIONE  
PIEMONTE  
Direzione AgricolturaSettore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici  
[piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it](mailto:piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it)INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 30.6.2003 N. 196, RELATIVO ALLA TUTELA DEL  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

La società \_\_\_\_\_ ai sensi  
dell'art. 13 del dlgs 30 giugno 2003 , n. 196 dichiara di essere informata:

- che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione regionale, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura della fornitura di \_\_\_\_\_ nei modi e nei limiti necessari per perseguire le sotto indicate finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso a detta procedura e/o controllo;

- che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste dall'Amministrazione regionale in base alla vigente normativa, comporterà il mancato affidamento della fornitura;

- che i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta, nell'ambito del procedimento a carico de soggetto incaricato;

- che i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

**i)** il personale interno dell'Amministrazione che cura il procedimento amministrativo o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;

**ii)** ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e L.R. 14/2014, D.lgs 163/2006;

**iii)** ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti approvati in materia di appalti:

- che gli sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7, d.lgs.196/2003;

- che il soggetto titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione affidante ed il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici

FIRMA

*(Firmato Digitalmente )*